

Codice A1618A

D.D. 21 ottobre 2022, n. 578

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di sostituzione e adeguamento impianto di innevamento programmato nel comprensorio Riserva Bianca, in Comune di Limone Piemonte, loc. varie - Proponente: L.I.F.T. Spa.



ATTO DD 578/A1618A/2022

DEL 21/10/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di sostituzione e adeguamento impianto di innevamento programmato nel comprensorio Riserva Bianca, in Comune di Limone Piemonte, loc. varie - Proponente: L.I.F.T. Spa.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 09/08/2022 (Prot. n. 100665) per tramite del Comune di Limone Piemonte, la ditta L.I.F.T. Spa, ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Limone Piemonte (loc. varie), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, al fine di realizzare la sostituzione e l'adeguamento dell'impianto di innevamento programmato nel comprensorio Riserva Bianca;

- l'intervento interessa i terreni censiti al NCT in Comune di Limone P.te, F. 34 mappale 207, F. 33 mappale 83, F. 45 mappali 169 e 435, F. 31 mappale 122;

- l'intervento comporta una trasformazione / modificazione del suolo su una superficie complessiva di 3.832,59 mq sottoposti a Vincolo idrogeologico (tutti non boscati), con movimenti terra (scavi più riporti) per ca. 7.536 mc;

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, e che il Settore Geologico (A18/19C) rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico-nivologico per gli interventi connessi agli impianti di risalita a

fune, piste per la pratica dello sci ed opere accessorie;

- in data 10/10/2022 (ns. Prot. n. 122501) è pervenuto il parere geologico-nivologico da parte del Settore Geologico (A1819C), con il quale si dichiara che gli interventi in parola possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione progettuale presentata, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- in data 17/10/2022 è pervenuta per le vie brevi (e-mail) da parte del proponente la ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a euro 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a euro 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo la superficie totale trasformata in area soggetta a Vincolo idrogeologico pari a 0,3833 ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di euro 1.000,00;

- ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, comportano inoltre l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata, essendo realizzati su superfici non boscate, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati; in alternativa al rimboschimento e' ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale e risulta attualmente pari ad euro 2.169,12/ha, con una superficie minima di 0,3833 ha; per l'intervento in esame l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare corrisponde all'importo di euro 831,42 euro;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista trasformazione di superficie boschiva;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che il procedimento non si è potuto concludere nei termini previsti anche a causa di problemi in via di superamento, connessi con la riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi

elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la ditta L.I.F.T. Spa (nella persona del rappresentante legale Sig.ra Zanotti Antonella), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione della sostituzione e dell'adeguamento dell'impianto di innevamento programmato nel comprensorio Riserva Bianca in località varie, nel Comune di Limone Piemonte, su una superficie pari a 3.832,59 mq in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico (completamente non boscata), con movimenti terra (scavi più riporti) per ca. 7.536 mc, sui terreni censiti al NCT in Comune di Limone P.te, F. 34 mappale 207, F. 33 mappale 83, F. 45 mappali 169 e 435, F. 31 mappale 122, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conservano agli atti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
2. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
4. al fine di limitare il rischio di scalzamento delle condotte da parte di processi torrentizi, nelle aree interessate dagli effetti dell'evento alluvionale 2020 (zone Panice Soprana, Limonetto) le condotte dovranno essere posate ad una profondità di almeno 2 m rispetto al piano campagna, così come in corrispondenza degli attraversamenti dei rii Cabanaira (linea 3) e Gherra (linea 1 in prossimità della stazione di partenza della seggiovia Belvedere e linea 2); gli scavi opportunamente armati nella fase di realizzazione;

5. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;

6. si evidenzia che la documentazione progettuale presentata non illustra nel dettaglio i fenomeni dissestivi che hanno determinato i danni alle infrastrutture oggetto d'intervento; si raccomanda a tale riguardo che vengano progettate e realizzate le necessarie opere di sistemazione e di consolidamento dei versanti e di stabilizzazione dei corsi d'acqua, nella prospettiva di mitigazione del rischio di futuri danni alle piste ed all'impianto d'innervamento in occasione di eventi di precipitazione intensa. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati secondo la normativa vigente;

7. si raccomanda, inoltre, ai fini di una ottimale gestione del rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni allo stato dei luoghi tali da modificare la predisposizione del terreno al distacco di valanghe, l'efficace attuazione delle operazioni di distacco programmato previste dal Piano Sicurezza Valanghe predisposto a suo tempo dal gestore, e la sua corretta gestione nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci;

Prescrizioni di carattere generale:

1. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, per la stabilità del sito e il buon regime delle acque e dovrà essere posta opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione e drenaggio delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

3. per le pareti di scavo delle trincee, dovranno essere verificate le condizioni di stabilità delle stesse in corso d'opera, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi indicati nella relazione geologica: in caso di scavi a parete verticale si dovranno installare opere provvisorie quali armature di sostegno in accordo con quanto previsto dall'art.119 del D.lgs n.81/08 e s.m.i.;

4. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

5. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;

6. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

7. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

8. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto

autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

9. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

10. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale corrisponde all'importo minimo di **euro 1.000,00**;

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento corrispettivo di rimboschimento corrispondente all'importo di **euro 831,42**.

L'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata.

L'interessato è tenuto **a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, **che provvederà a predisporre e trasmettere l'avviso di pagamento PagoPA** per consentire il versamento della cauzione e del corrispettivo di rimboschimento tramite il sito internet PiemontePAY:

<https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/>.

Una volta entrati nel portale, per pagare si devono seguire i seguenti passaggi:

- a) cliccare su "PAGA CON PIEMONTEPAY CON IUV" (Identificativo Unico di Versamento);
- b) inserire il codice IUV o CODICE AVVISO ricevuto dell'Ente;
- c) inserire il proprio codice fiscale;
- d) controllare che i dati inseriti siano validi e confermarli con l'indirizzo e-mail (NON PEC), prestare il consenso dei dati personali e verificare il test Captcha (è il sistema informatico obbligatorio per controllare che sta operando una persona reale e non un robot);
- e) procedere al pagamento on-line (con le modalità sopra indicate) oppure stampare l'avviso per pagare presso sportelli fisici ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, oppure presso gli uffici postali.

Per quanto riguarda il pagamento della cauzione si comunica inoltre che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004 e del Parco Alpi Marittime, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo